

PIANETA CARCERE



Oltre Il Carcere

Giuseppe
La Greca

1. AVERE MEMORIA.

Molto più che non si creda, l'analisi delle leggi e delle istituzioni destinate a reagire in un modo o nell'altro alla condotta delle persone, e quindi a fenomeni sociali di non limitate dimensioni, si giova della memoria di ciò che si è pensato e compiuto nel passato.

Si può fare un esempio che più attuale non potrebbe essere e che riguarda una materia ampiamente connessa, oggi, con le questioni carcerarie: la disciplina dell'uso non terapeutico delle sostanze stupefacenti. Secondo notizie che giungono dal mondo politico, esiste la ferma determinazione di emanare in questa materia una nuova legge, che sarebbe ispirata a grande severità e comprenderebbe la proibizione dell'uso delle sostanze e quindi la sanzione penale dell'assuntore.

A ben vedere, lo stimolo e la direttrice della nuova riforma riscoprono la via della "semplificazione" di un problema che invece è di estrema complessità, rimuovendo dall'analisi il contributo che potrebbe, e dovrebbe, venire prima di tutto dalla esperienza. Si trascura infatti di considerare che in materia già due volte abbiamo avuto in Italia leggi "severe", il cui cambiamento è stato imposto, non certo da scelte teoriche, ma dalla pressione dei fatti.

Nessuno sembra ricordare che la prima grande espansione del consumo di sostanze stupefacenti avvenne durante la vigenza della legge 22 ottobre 1954, n. 1041. Si trattava di una legge che puniva espressamente anche la detenzione per uso personale; per di più non mancavano sentenze che condannavano il semplice consumo, sulla base dell'argomento che l'as-

suntore, prima di assumere, necessariamente detiene. La pena, uguale a quella prevista per i trafficanti e gli spacciatori, era della reclusione da tre a otto anni. Il mandato di cattura era obbligatorio e in caso di condanna non poteva concedersi la sospensione condizionale della pena.

In sostanza, chi commetteva anche lievi violazioni delle norme aveva davanti a sé una sicura e prolungata detenzione.

La situazione giunse all'attenzione dell'opinione pubblica perché le carceri si andavano riempiendo di detenuti giovani e giovanissimi, che subivano la detenzione senza adeguata assistenza, con l'effetto che si verificavano con crescente frequenza morti improvvise, anche per suicidio.

L'emozione suscitata da queste notizie mosse l'impulso politico che portò alla legge 22 dicembre 1975, n. 685. Con la nuova disciplina si intese proporzionare la sanzione alla effettiva riprovevolezza della condotta. Quindi furono inasprite le pene per i trafficanti e gli spacciatori; si prevedero pene ridotte per i trafficanti e gli spacciatori di "modiche quantità" di sostanze stupefacenti; si escluse la punibilità dei detentori di *modiche quantità* di droga per uso personale, pur senza riconoscere liceità alla condotta d'uso, tant'è che agli assuntori potevano applicarsi misure terapeutiche disposte dai giudici. Allo scopo, la legge prevedeva un insieme di servizi organizzati nei centri medici e d'assistenza sociale.

Oltre un decennio dopo, il permanere e anzi l'ampliarsi del problema crearono un nuovo stato di allarme. Venne sottovalutata od omessa l'analisi delle ragioni profonde e diffuse del fenomeno così come dello stato di attuazione delle previsioni riguardanti i servizi medici e assistenziali, che avrebbero dovuto svolgere un'opera preventiva e terapeutica. Scattò invece una formidabile "semplificazione", che portò ad attribuire efficacia causale al "lassismo" derivante dalla norma sulla "modica quantità" e dalla sua applicazione.

Così, anche sull'onda di orientamenti che al momento parevano vincenti negli Stati Uniti di America, s'innalzò il vessillo della "tolleranza zero". Fu dunque approvata una nuova legge e venne emanato il testo unico 9 ottobre 1990, n. 309, il cui art. 72 enunciava solennemente: "È vietato l'uso personale di sostanze stupefacenti o psicotrope". L'assunzione di sostanze stupefacenti veniva così punita penalmente, anche se - per effetto di correttivi introdotti nella parte conclusiva del cammino parlamentare - la sanzione veniva applicata solo dopo il fallimento delle sanzioni amministrative disposte dal prefetto nei confronti dei soggetti responsabili di detenzione di droga "in dose non superiore a quella media giornaliera".

La nuova disciplina, com'era facile prevedere, ampliò e accelerò subito lo sviluppo del già noto fenomeno della incarcerazione di soggetti, vittime essi per primi, e per lo più essi soltanto, della propria stessa sofferenza e debolezza. Ma ciò non durò a lungo. Anzitutto la Corte costituzionale, con sentenza n. 333 del 1991, affermò che non ogni quantità ecceden-

te la dose media giornaliera integra la necessaria offensività della condotta e che di conseguenza, quando l'eccedenza è modesta, il giudice può dichiarare la non punibilità della condotta.

Poi, a seguito di referendum popolare, il d.P.R. 5 giugno 1993, n. 171, abrogò il già richiamato divieto di uso personale e le norme che ne costituivano l'esplicazione. In definitiva, risultava dissolto il nucleo più discusso della legge del 1990, quello riguardante il trattamento punitivo dell'assuntore. E tuttavia, dopo poco più di un altro decennio, si torna a manifestare la volontà di tornare alla penalizzazione dell'uso, senza che traspaia un minimo di consapevolezza circa il come e il perché delle vicende che già due volte si sono succedute, in modo pressoché identico, e delle ragioni che hanno portato a ritenere opportuno limitare il più possibile l'incarcerazione degli assuntori di droga e destinare agli stessi, in quanto possibile, percorsi differenziati e comunque adeguate cure e assistenza.

Il racconto, forse un po' lungo, serve a dare concreta evidenza all'importanza che ha- e ancor più dovrebbe avere- la memoria, specialmente quella che si dice diacronica, la memoria cioè che considera i fatti dal punto di vista della loro evoluzione nel tempo.

Questo tipo di analisi è fondamentale anche con riferimento al carcere. La forma di memoria che si è richiamata può infatti- come si proverà a dimostrare- avvicinarci alla effettiva comprensione dei fatti, delle ragioni del loro avvenire, del significato che essi hanno assunto quando sono avvenuti, del conto che dobbiamo farne oggi, dell'aiuto che ne possiamo ricevere. Si tratta di un modo di ricordare che può aiutare a rendere più chiari e meglio affrontabili i problemi di cui oggi ci si deve occupare.

2. IL VECCHIO CARCERE.

Nell'approccio più attento e sensibile con cui si considera il carcere, emerge costantemente il rilievo dell'eccessiva ampiezza della sua presenza nella società odierna e dei molti aspetti negativi che lo contraddistinguono. L'atteggiamento critico giunge talvolta, passo dopo passo, sino alla "negazione" del carcere, alla negazione cioè della sua utilità, e persino della sua accettabilità o tollerabilità, sul presupposto dei molteplici aspetti negativi che esso assume per la persona che lo subisce e dei limitati vantaggi che ne vengono alla vita collettiva.

L'opinione di chi scrive è che questo approccio, nelle sue formulazioni più radicali, non tenga adeguatamente conto della funzione che il carcere ha svolto e dei reali problemi che riguardano il suo presente e il suo avvenire. Tale approccio rischia, sia pure contro l'ispirazione di chi lo usa, di finire con lo svolgere una funzione di freno alla evoluzione che ci si può attendere e alla quale sarebbe giusto dedicarsi con impegno e continuità.

Un primo errore di prospettiva che dobbiamo correggere è quello che ci induce a considerare il carcere come un dato di realtà consustanziale alla organizzazione sociale e pressoché immoto nel tempo, quanto alla sua presenza, alle sue funzioni e alle sue caratteristiche.

Sappiamo che questo non è vero. Pur limitando l'osservazione all'area europea alla quale appartiene il nostro Paese, possiamo dire che la rilevante espansione del carcere è un fenomeno dell'età moderna, specialmente a partire dal Settecento in poi. Per di più, in un modo che ora può sembrare quasi paradossale, l'uso e lo svilup-

po di questa istituzione sono proceduti più velocemente, man mano che è andato crescendo il rispetto per l'integrità fisica e psichica del condannato.

Con l'aumento di questa sensibilità sono divenuti infatti intollerabili alcuni tipi di pene, che sono stati sostituiti con la carcerazione. Quali esempi significativi si pensi, per i tempi più lontani, alla gogna e alle mutilazioni; per i tempi più recenti, ai lavori forzati e alla pena capitale.

In realtà, è stata proprio l'esistenza dell'alternativa della carcerazione a rendere possibile, in particolare, l'accettazione da parte della gente della rinuncia alla pena di morte, nei paesi dove questo risultato è stato raggiunto.

Un documento, che sebbene abbia un secolo può considerarsi relativamente recente, in quanto è stato redatto nel luglio 1904 da Alessandro Doria, allora direttore generale delle carceri, è al riguardo molto eloquente. Il capo dell'amministrazione penitenziaria, dopo aver deplorato che il codice penale italiano, pur vigente da quindici anni, non trovasse ancora la sua piena applicazione nel regime penitenziario ¹, riferisce invece che la pena dell'ergastolo "si applicò subito nella sua essenza, e si espia oggi perfettamente nei modi voluti dalla legge" ².

Il lettore di oggi può restare quanto meno perplesso di fronte al compiacimento che traspare dalle parole con le quali si afferma la piena applicazione dell'ergastolo, pena ormai già eliminata dai nuovi codici penali di altri paesi e nel nostro salvata dalla Corte costituzionale solo in quanto in realtà non può più considerarsi una pena "perpetua", tenuto conto della possibilità che esiste per il condannato di fruire di benefici che ne anticipano la cessazione ³.

Ma la valutazione alla quale si è fatto riferimento non può non mutare prontamente, quando si consideri che la pena dell'ergastolo fu introdotta nel nostro sistema penale dal codice del 1889 (il cosiddetto codice Zanardelli), proprio in sostituzione della pena capitale e del lavoro forzato a vita. Pene queste ultime che erano invece contemplate dal codice penale del Regno di Sardegna del 20 novembre 1859 (artt. 13 e ss.), il quale fu in vigore nel nuovo Regno d'Italia- con rettifiche e modificazioni- fino all'entrata in vigore del già richiamato codice Zanardelli.

Questo ultimo codice aveva infatti una impostazione che può ben dirsi moderna e liberale, tenuto conto dei tempi. E detto carattere trova una conferma particolarmente significativa nell'introduzione nel nostro ordinamento della liberazione condizionale, sulla quale si diffonde il DORIA ⁴, dando conto sia dell'entusiasmo col quale l'innovazione era stata accolta, sia delle timidezze avutesi nella sua applicazione, sia infine della positività dei risultati raggiunti, comprovata dal fatto che le revoche erano risultate pari soltanto all'1,71 % delle concessioni. Il dato induceva il Doria ad auspicare che l'istituto fosse usato "con maggiore liberalità per l'avvenire" ⁵. Come si sa, la pena capitale fu poi reintrodotta

¹ A. Doria, SULL'APPLICAZIONE DEGLI ISTITUTI PENITENZIARI SECONDO IL CODICE PENALE ITALIANO E SUI RISULTATI DI ESSA, Relazione presentata alla Commissione per la Statistica giudiziaria e Notarile (Sessione del luglio 1904), Roma, 1905, p. 3.

² A. Doria, *op. cit.*, p. 4.

³ *sent. n. 168/1994.*

⁴ p. 41 e ss.

⁵ p. 45.

ta dal codice penale del 1930 e si dovette aspettare il 1944 perché la stessa venisse soppressa e sostituita di nuovo con l'ergastolo.

Quanto al modo come i condannati venivano considerati e trattati all'interno degli istituti carcerari, bisogna dire- nell'estrema e apodittica sintesi qui esposta- che i cambiamenti furono ben pochi nel lungo periodo intercorso tra il codice del 1889, del quale- come si è visto- lo stesso DORIA riconosceva la limitata applicazione nel regime carcerario, e il periodo immediatamente precedente l'ordinamento penitenziario del 1975. Si ebbe infatti, in termini generali, una linea di indubbia continuità, intorno a due aspetti sempre comuni: da una parte, si affermava costantemente che finalità della pena era non già coercitiva, ma correttiva; dall'altra, la finalità correttiva veniva intesa come doverosa *emenda*, affidata a regimi rigidamente disciplinari messi in atto all'interno di istituti rigorosamente "chiusi" e fondati su una minuta regolamentazione della vita carceraria e un costante controllo della condotta del detenuto.

Qualche orientamento meno repressivo fece la sua comparsa soltanto all'inizio degli anni "venti", specialmente per l'influenza della Scuola Positiva, che patrocinava la trasformazione del diritto penale in uno strumento di *profilassi sociale* e tendeva a concentrare l'attenzione sulla personalità del reo e sulla sua classificazione tipologica. La Scuola Positiva ispirò un tentativo di riforma del codice penale che trovò espressione nel cosiddetto *Progetto Ferri*, dal nome del presidente della commissione che redasse il testo. Ma il progetto incontrò decise opposizioni e prevalse un più tradizionale orientamento, che portò al trasferimento della direzione delle carceri dal ministero dell'interno al ministero della giustizia e all'avvio della preparazione del codice penale Rocco, emanato nel 1930.

Da allora e fino al 1974 si ebbero soltanto alcuni miglioramenti nelle strutture edilizie delle carceri, che erano in larga misura collocate in vecchi edifici originariamente caratterizzati da differente destinazione (spesso erano stati castelli e fortezze), e un certo sviluppo delle lavorazioni interne. Rimasero però dominanti i modelli culturali dell'afflizione, quale mezzo per il raggiungimento della *emenda* del singolo, e quindi nel complesso dell'obiettivo sociale della "bonifica umana" ⁶.

3. LE RIFORME DEL 1975 E DEL 1986.

L'approvazione dell'ordinamento penitenziario del 1975 segnò una svolta netta nella concezione della esecuzione delle misure cautelari detentive e più ancora della esecuzione delle pene. Ora ci siamo abituati alle novità e ne abbiamo anche percepito i limiti, ma se consideriamo la riforma nel panorama com-

⁶ Si veda D. Grandi, BONIFICA UMANA. DECENNALE DELLE LEGGI PENALI E DELLA RIFORMA PENITENZIARIA, Ministero di grazia e giustizia, Roma 1941, 2 voll.

plessivo delle storia penitenziaria possiamo apprezzare la sua enorme portata innovativa. E se proviamo a ricordare i principi che l'hanno ispirata e gli orientamenti che ne sono derivati possiamo renderci conto delle potenzialità evolutive, non certo esaurite, che ha oggi il sistema penitenziario.

La riforma, anzitutto, fu certamente favorita dal grande movimento generale per i diritti civili, che negli anni *settanta* sembrava scuotere dalle fondamenta la società italiana. In questo grande solco si inserirono però anche elementi specifici. In particolare, furono determinanti le raggiunte consapevolezza circa le potenzialità evolutive che ha sempre l'uomo (ciascun uomo), grazie alla possibile interazione tra gli elementi strutturali interni alla persona e le dinamiche micro e macro-sociali esterne. Ciò portò a riflettere sugli obiettivi attingibili mediante una esecuzione penale attenta all'uomo nella sua particolarità, alla sua vicenda esistenziale e alla sua attitudine evolutiva, che è frutto di una serie di apporti e supporti, tra i quali è presente ma non così dominante, come prima si tendeva a credere, la volontà del soggetto.

Da ciò è nata la concezione del carcere, visto non più come un *terminale sociale*, ma come una struttura idonea a svolgere un'azione attiva e per sua natura temporanea, anzi finalizzata proprio a promuovere la cessazione anticipata della detenzione. Corollari di questa concezione sono il riconoscimento del detenuto come persona che resta titolare di diritti, che mantiene la propria identità (si pensi al significato simbolico del vecchio vestito a strisce del condannato) e che deve poter fruire di un trattamento penitenziario differenziato, perché differenti sono la condizione e la personalità di ciascuno.

Perciò si è dovuto pensare: **a)** alla individualizzazione (non solo della pena, ma anche) della esecuzione della pena, in relazione al disposto dell'art. 3 della Costituzione, che garantisce la parità di trattamento delle situazioni uguali e quindi anche la differenziazione delle situazioni diverse; **b)** alla esecuzione della pena come occasione di recupero sociale attuato con la partecipazione attiva del soggetto (art. 27 della Costituzione); **c)** all'apertura alla comunità esterna in funzione prodromica al rientro; **d)** alla implicazione nella esecuzione penale di funzioni professionali un tempo assenti; **d)** alla regolazione giurisdizionale dell'esecuzione.

In questo rapido affresco non può mancare un richiamo alla legge Gozzini del 1986, che è stata in qualche modo il culmine dello sviluppo legislativo con la previsione: **a)** dei nuovi permessi-premio; **b)** della detenzione domiciliare usata come specie di pena; **c)** della ulteriore individualizzazione del trattamento sanzionatorio; **d)** della valorizzazione delle prospettive di recupero e di reinserimento; **e)** del generalizzato *favor libertatis*, tendente ad attenuare con una serie di previsioni la restrizione.

4. PROSPETTIVE DI SVILUPPO.

Quanto si è sinteticamente ricordato rende evidente che è avvenuta una trasformazione alla quale trent'anni fa sarebbe sta-

to difficile pensare. Il carcere non è più la solitaria istituzione di un tempo: esso fa parte di un sistema di istituti e servizi, utilizzato sulla base di una gamma differenziata di misure. Oltre tutto, le misure eseguite fuori dal carcere hanno raggiunto un notevole livello quantitativo e verosimilmente giungeremo anche noi, come altri paesi, ad avere più esecuzioni in libertà che all'interno delle carceri.

Il sistema penitenziario ha quindi assunto una notevole plasticità e presenta potenzialità di sviluppo nella direzione della sua parte meno isolante. Operando per questo sviluppo che possiamo puntare, nella concretezza dell'oggi e del domani, alla progressiva riduzione della detenzione a quei soggetti- e come ben sappiamo ve ne sono- con i quali, almeno in una prima fase, non è possibile rinunciare a forme di contenimento.

Ma ciò richiede uno adeguato sviluppo esterno e collegamenti attenti e costanti con chi può concorrere alla organizzazione di risorse alternative. Questa è la strada per procedere, già oggi, non contro il carcere o senza il carcere, ma *oltre* il carcere. Al tempo stesso, molto da fare c'è anche *nel* carcere, per tutti gli operatori. Si possono richiamare, per offrire qualche spunto di riflessione, argomenti di deontologia professionale, che attengono al rispetto che si deve avere nei confronti della persona raggiunta da un provvedimento penale. Questi argomenti attengono all'*essere*, all'*apparire* e al *divenire* del soggetto.

Quanto all'*essere*, va ricordato- come in parte si è già accennato- che nei sistemi penali di un tempo una caratteristica comune e ricercata era la tendenza a porre in atto interventi il cui effetto era la spersonalizzazione del soggetto. Si pensi al ritiro di ogni oggetto personale, all'uso della divisa, alla indicazione del detenuto con un numero anziché col nome.

La concezione che era alla base di questa regolamentazione è stata del tutto superata, essendosi compreso che l'uomo inquisito o già sottoposto a pena ha il diritto di conservare e di veder rispettata la propria individualità, della quale può ledersi soltanto ciò che è strettamente e inevitabilmente funzionale alla messa in atto dell'intervento punitivo. Legato a questa evoluzione è altresì il superamento della concezione che valorizzava la funzione "esemplare" della pena, nell'ottica della prevenzione generale.

Ormai è un dato acquisito anche nella giurisprudenza che la commisurazione della pena non può essere posta in relazione con esigenze, né generali né specifiche, di natura special-preventiva, perché il decidere in tal modo contrasterebbe col carattere personale della responsabilità penale.

Tuttavia nelle varie fasi dell'intervento penale permangono contenuti intrinseci e modalità esecutive che hanno un carattere de-personalizzante. Si può ricordare, come un momento emblematico e carico di ben note e spesso drammatiche valenze psicologiche, il rituale dell'ingresso nell'istituto penitenziario. Certo, in queste operazioni sono presenti verifiche, iscrizioni e limitazioni insopprimibili. E tuttavia anche in esse è possibile e doveroso non rinunciare alla ricerca di modalità che riducano gli aspetti più dannosi di questo impatto, caratterizzato da una inevitabile ma traumatica "riduzione del sé", cioè del proprio essere in termini oggettivi e ancor più del proprio percepirsi in termini soggettivi.

In secondo luogo, nel mondo d'oggi, molto più che nei tempi andati, assume rilievo il problema dell'*apparire*. La presenza e la potenza dei mezzi informativi sono tali da poter produrre una stigmatizzazione sociale che finisce col prendere soltanto occasione dall'intervento penale, per andare ben oltre il medesimo e ben oltre persino la sua conclusione. Vicende penali passate attraverso la rappresentazione dei *media* si consolidano nella percezione e nel ricor-

do della generalità delle persone nei termini in cui sono state rappresentate. Ogni successiva correzione è, non soltanto eventuale, ma anche scarsamente efficace.

Di ciò dovremmo ormai essere tutti consapevoli. Eppure, anche in tempi recenti, un procuratore della Repubblica ha dovuto aspramente censurare forze di polizia che avevano provveduto alla esecuzione di provvedimenti restrittivi con voluta ostentazione e grande esposizione informativa. E il caso riporta alla memoria vicende anche più clamorose del passato, che avevano dato origine a norme dirette ad evitare simili inconvenienti, sebbene esse non apparissero indispensabili, potendo essere agevolmente supplite da un adeguato senso della doverosità circa il rispetto da avere nei confronti delle persone private della libertà.

Il problema ha un tale rilievo che dovrebbe trovare una presenza attenta e costante nei programmi di formazione, nei codici deontologici e nell'uso degli strumenti disciplinari relativamente a tutte le professionalità presenti nell'ambito dell'intervento penale.

Oggi continuiamo a pensare come se l'*apparire* fosse soltanto un riflesso dell'*essere*. Questo è sempre meno vero: nel male come nel bene, è proprio l'*essere* a risultare, sempre più ampiamente, condizionato e qualificato dall'*apparire*.

Resta, ultimo ma non meno importante, il *divenire*.

Tipico dell'uomo è darsi degli obiettivi e organizzare la propria condotta in relazione ad essi. È agevolmente comprensibile, già sul piano intuitivo, che gran parte della qualità della persona e della sua presenza nella vita sociale ruoti intorno a questa attitudine alla progettazione e alla esecuzione del proprio *divenire*.

Meno noto è un dato scientifico: l'osservazione della popolazione di un campo di concentramento nazista ha provato che riuscivano a sopravvivere soprattutto le persone capaci di organizzare la propria condotta in relazione agli obiettivi, pur minimi, che riuscivano a darsi anche in quelle *situazioni estreme* ⁷.

Ebbene, anche al di là di ciò che dicono- perché lo dicono- le norme costituzionali e quelle ordinarie, sia penali sia penitenziarie, chiunque operi in questo ambito è deontologicamente tenuto a rispettare e a promuovere la potenzialità evolutiva di ogni persona: perché poter evolvere non è una modalità del *vivere*, e condizione del *vivere*, è **il vivere**.

7 B. Bettelheim, SOPRAVVIVERE, Feltrinelli, 1981.